

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -

Dott. IMPERIALI Luciano - Rel. Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di:

M.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Imperiali Luciano;

sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Casella Giuseppina che chiede l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti;

il difensore presente, avv. Fulvio Melillo, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M..

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12/7/2017 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.G. in relazione ai reati ascrittigli (estorsione continuata, consumata e tentata, e maltrattamenti ai danni di entrambi i genitori, e lesioni aggravate ai danni del padre), in quanto non imputabile per mancanza di capacità di intendere e di volere, ed applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. Ricorre per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, deducendo la violazione dell'art. 425 c.p.p., comma 4, in virtù del quale " il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca", e la conseguente abnormità del provvedimento, in quanto non inquadrabile tra i casi tipizzati dal legislatore.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non possono che condividersi, infatti, le censure mosse dal Pubblico Ministero ricorrente nei confronti dell'impugnata sentenza, in quanto l'art. 425 c.p.p., comma 4, prevede che "il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca".

Come ha specificato questa Corte, ai sensi della citata norma è consentito al giudice dell'udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di imputabilità soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e quindi solo quando l'imputato sia incapace di intendere e di volere ma non ritenuto socialmente pericoloso come nel caso in esame (Sez. 2, n. 45527 del 21/10/2005, Rv. 233142, Sez. 2, n. 21826 del 05/03/2014, Rv. 259577). L'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato, invece, osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, proprio perchè ciò comporta per il giudice l'obbligo di applicare una misura di sicurezza personale (Sez. 3, n. 36362 del 09/07/2009, Rv. 244901).

Uniformandosi a questi orientamenti che il collegio condivide, ed accertata la violazione di legge così rilevata, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2018